COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.7.2026
COM(2026) 387 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Valutazione a norma dell'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Valutazione a norma dell'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione

I. Introduzione

La riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS) introdotta dal patto sulla migrazione e l'asilo (di seguito "patto") rappresenta un passo fondamentale verso l'istituzione di un quadro europeo di gestione della migrazione più sostenibile, efficiente e resiliente.

Un obiettivo centrale del patto è istituire un sistema equilibrato e integrato in cui la responsabilità e la solidarietà siano collegate e si rafforzino reciprocamente. Pur aumentando le responsabilità degli Stati membri, in particolare alle frontiere esterne, la riforma introduce anche un meccanismo di solidarietà permanente, obbligatorio e flessibile per sostenere gli Stati membri sotto pressione.

L'efficace funzionamento del nuovo sistema dipende pertanto dal mantenimento di tale equilibrio. Le carenze nell'attuazione del patto rischiano di compromettere gli obblighi di solidarietà e la necessaria fiducia reciproca, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di competenza. In tale contesto, l'articolo 60, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) 2024/1351[1] (di seguito "regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione" o "AMMR") stabilisce che gli Stati membri contributori non sono tenuti a eseguire gli impegni assunti né ad applicare compensazioni di competenza nei confronti di uno Stato membro beneficiario, qualora la Commissione abbia individuato carenze sistemiche per quanto riguarda le norme in materia di competenza che potrebbero comportare conseguenze negative gravi per il funzionamento di detto regolamento. La disposizione riflette la necessità di garantire che il quadro di solidarietà operi parallelamente all'efficace attuazione degli obblighi connessi alla determinazione della competenza e ai trasferimenti.

Allo stesso tempo, è opportuno ricordare che il patto introduce una riforma più ampia e globale del quadro dell'UE in materia di migrazione e asilo, che dovrebbe ridurre gradualmente la pressione alle frontiere esterne dell'Unione e rafforzare le misure contro i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione. Il nuovo sistema stabilisce procedure più integrate in tutte le fasi della gestione della migrazione, compresi gli accertamenti, le procedure di asilo e di rimpatrio alle frontiere e il rapido rimpatrio di coloro che non necessitano di protezione internazionale. Comprende inoltre misure volte ad aumentare l'efficienza delle procedure di asilo e di rimpatrio, in particolare attraverso i concetti riveduti di paese di origine sicuro e paese terzo sicuro, nonché l'attuazione del quadro dell'UE in materia di rimpatrio riformato di recente. Insieme, queste misure mirano a istituire un sistema europeo di gestione della migrazione più efficace e resiliente.

[1] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 *(GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj)*.

Nell'ambito del primo ciclo annuale di gestione della migrazione, la decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione[2] ha individuato quattro Stati membri come Stati membri soggetti a pressioni migratorie: Cipro, Grecia, Spagna e Italia. Tali Stati membri possono avvalersi della riserva annuale di solidarietà istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/2642 del Consiglio[3]. L'esistenza di carenze sistemiche in uno di questi quattro Stati membri che potrebbero comportare conseguenze negative gravi per il funzionamento del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione attiverebbe l'articolo 60, paragrafo 3, quarto comma, di tale regolamento.

In tale contesto, l'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione impone alla Commissione di valutare se le pratiche di cui a tale decisione con riguardo al regolamento (UE) n. 604/2013[4] (regolamento Dublino III) non siano state corrette e pertanto costituiscano carenze sistemiche che potrebbero comportare conseguenze negative gravi per il funzionamento del regolamento (UE) 2024/1351, nel qual caso si applicherà l'articolo 60, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. La decisione impone alla Commissione di effettuare una valutazione entro il 12 luglio 2026 e nuovamente entro il 15 ottobre 2026.

Le valutazioni che la Commissione è tenuta a effettuare dovrebbero riguardare principalmente se siano state corrette le pratiche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione con riguardo al regolamento Dublino III e se siano stati compiuti progressi per garantire l'efficace funzionamento delle nuove norme in materia di competenza previste dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. In tale contesto, e al fine di garantire una transizione sostenibile dal sistema di competenza ai sensi del regolamento Dublino III alle nuove norme stabilite nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, è opportuno prestare particolare attenzione al livello di cooperazione operativa tra gli Stati membri, compreso l'impegno attivo per agevolare i trasferimenti e la progressiva cooperazione su questioni pratiche e logistiche.

Alla luce di quanto precede, la cooperazione operativa tra Cipro e gli altri Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle norme in materia di competenza non desta particolari preoccupazioni. Analogamente, non desta particolari preoccupazioni la cooperazione operativa per quanto riguarda l'applicazione delle norme in materia di competenza tra la Spagna e gli altri Stati membri. Per questo motivo non è necessario un monitoraggio specifico a norma dell'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione.

Il 4 aprile 2025 la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla gestione della migrazione nella Grecia continentale[5] ha concluso che i trasferimenti verso la Grecia dovrebbero avvenire allo stesso modo in cui si svolgono negli altri Stati membri e

[2] Decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione, dell'11 novembre 2025, a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio *(GU L, 2025/2323, 14.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2323/oj)*.

[3] Decisione di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà per il 2026.

[4] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) *(GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/604/oj)*.

[5] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla gestione della migrazione nella Grecia continentale, del 4 aprile 2025 (COM(2025) 170 final).

conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013.

Nel dicembre 2022 l'Italia ha sospeso il ricevimento di trasferimenti, tranne per i casi di ricongiungimento familiare di minori non accompagnati[6]. Con sentenza del 19 dicembre 2024 nelle cause riunite C-185/24 e C-189/24[7], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che lo Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013 non può sottrarsi unilateralmente alle responsabilità ad esso incombenti in forza di tale regolamento.

Poiché gli Stati membri dovrebbero garantire che le pratiche già osservate nei loro paesi con riguardo al regolamento (UE) n. 604/2013 non persistano più, la cooperazione operativa tra la Grecia e gli altri Stati membri, nonché tra l'Italia e gli altri Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle norme in materia di competenza richiede un'analisi più approfondita.

II. Valutazione della situazione in Grecia

La Grecia ha dato prova di un impegno costante e di notevoli sforzi per preparare l'attuazione del patto, come indicato nella terza relazione della Commissione sullo stato di avanzamento nell'attuazione del patto[8], adottando tra l'altro una serie di misure volte a garantire l'applicazione delle nuove norme in materia di competenza del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, come pure innovazioni fondamentali del patto quali gli accertamenti e le procedure di frontiera ed Eurodac.

La Grecia ha compiuto progressi significativi nell'istituzione del quadro giuridico e istituzionale necessario per l'attuazione del patto. La legislazione nazionale che adegua il quadro giuridico greco è stata adottata il 9 giugno 2026. Le autorità hanno inoltre intrapreso ampi sforzi di coordinamento e comunicazione, compresa la preparazione di orientamenti operativi e seminari dedicati per i servizi coinvolti nell'attuazione delle nuove procedure.

Sono stati inoltre completati importanti preparativi operativi per la procedura di frontiera. La Grecia ha designato le strutture pertinenti, ha condotto esercitazioni pilota in diverse località e ha istituito un meccanismo di coordinamento multiagenzia che coinvolge tutte le principali autorità nazionali, l'EUAA e Frontex. Le autorità hanno inoltre introdotto disposizioni operative volte ad agevolare il rispetto delle nuove scadenze, tra cui procedure di rinvio semplificate, ulteriori capacità di accoglienza a Creta e soluzioni di trasporto dedicate per il rapido trasferimento dei richiedenti al di fuori di Creta. L'autorità nazionale per la trasparenza

[6] Il 5 dicembre 2022 l'unità Dublino italiana ha inviato a tutte le unità Dublino una circolare in cui si dichiara che, a causa dell'improvvisa comparsa di motivi tecnici legati all'indisponibilità di strutture di accoglienza, gli Stati membri sono invitati a sospendere temporaneamente i trasferimenti verso l'Italia a norma del regolamento (UE) n. 604/2013, ad eccezione dei casi di ricongiungimento familiare di minori non accompagnati. Con un'ulteriore circolare del 7 dicembre 2022, l'unità Dublino italiana ha aggiunto che, considerando l'elevato numero di arrivi alle frontiere sia marittime che terrestri, le condizioni di accoglienza per i cittadini di paesi terzi, anche tenendo conto della mancanza di posti di accoglienza disponibili, devono essere riprogrammate. Le circolari del 2022 di cui sopra non sono state formalmente revocate né sostituite dalle autorità italiane.

[7] Cause riunite C-185/24 e C-189/24 [Tudmur], punto 42; confermata anche dalla sentenza della CGUE del 5 marzo 2026 nella causa C-458/24 [Daraa], punto 38.

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Stato di avanzamento nell'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo (COM(2026) 196 final).

è stata designata come meccanismo indipendente per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali negli accertamenti e nelle procedure di frontiera.

Nell'aprile 2026, in ottemperanza all'articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione, la Grecia ha comunicato all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) le località di trasferimento da utilizzare ai fini del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, comprese le località aeroportuali, marittime e terrestri, le località per i trasferimenti volontari e un aeroporto predefinito.

La capacità operativa dell'unità nazionale Dublino (NDU) è stata notevolmente rafforzata in preparazione dell'attuazione del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Il 2 giugno 2026 sono entrati a far parte dell'unità 15 membri del personale interinale supplementari nell'ambito del piano operativo dell'EUAA, portando il livello totale dell'organico a 69 dipendenti (34 interinali, 21 a tempo determinato e 14 a tempo indeterminato), con il sostegno di cinque capigruppo. Anche il personale di altre unità può essere impiegato per sostenere la NDU in periodi di aumento del carico di lavoro. È stata inoltre avviata una procedura di assunzione per altri 116 dipendenti a tempo determinato, che dovrebbe rafforzare ulteriormente la capacità della NDU di gestire i casi in entrata e di rispettare le nuove scadenze previste dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. La NDU ha elaborato procedure operative standard specifiche per le richieste ricevute e i trasferimenti ai sensi del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. I nuovi flussi di lavoro prevedono la verifica sistematica della competenza, il coinvolgimento precoce delle autorità di accoglienza e di protezione dei minori e la preparazione strutturata dei trasferimenti in entrata.

Sono state predisposte le misure organizzative necessarie per garantire che il servizio di accoglienza e identificazione (RIS)[9] sia informato circa una settimana prima del trasferimento, consentendo di organizzare in anticipo la capacità di accoglienza e le modalità pratiche. Gli scambi settimanali di informazioni sugli arrivi previsti sostengono ulteriormente la preparazione operativa e la gestione efficiente dei trasferimenti in entrata. Le autorità hanno inoltre messo a punto le disposizioni necessarie per applicare, se del caso, restrizioni alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva sulle condizioni di accoglienza.

La capacità operativa è ulteriormente rafforzata attraverso il sostegno dell'EUAA. Le autorità intendono assegnare circa un terzo del personale interinale sostenuto dall'EUAA (13-14 dipendenti) alle richieste ricevute e ai trasferimenti e stanno pianificando ulteriori attività di formazione per il personale neoassunto. Ciò integra la formazione già erogata da formatori specializzati della NDU sul regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e, in particolare, sui criteri di competenza.

[9] Ulteriori informazioni sul sistema di accoglienza greco sono disponibili nella comunicazione della Commissione sulla gestione della migrazione in Grecia (COM(2025) 170 final). Secondo tale comunicazione, sebbene possano ancora rendersi necessari miglioramenti per alcuni aspetti della gestione della migrazione, si può concludere che il sistema di asilo e accoglienza della Grecia continentale non presenta carenze sistemiche tali da implicare il rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza i trasferimenti Dublino verso la Grecia dovrebbero avvenire allo stesso modo in cui si svolgono negli altri Stati membri, ossia senza il requisito di garanzie offerte nei singoli casi indicato dalla Commissione nella raccomandazione (UE) 2016/1117, e conformemente alla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013.

La Grecia ha attuato con successo i requisiti tecnici per collegare i propri sistemi nazionali al sistema centrale Eurodac ed è in grado di trasmettere i dati necessari per adempiere alle proprie responsabilità come stabilito dal regolamento (UE) 2024/1358[10].

La rete DubliNet è stata aggiornata con successo ed è pienamente operativa in linea con i nuovi requisiti. È in fase di studio un'ulteriore automazione dei processi di registrazione, classificazione e gestione dei casi al fine di ridurre il carico di lavoro amministrativo e sostenere il rispetto delle scadenze previste dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

Il sistema nazionale di gestione dei casi *Alkyoni II* è stato potenziato per sostenere l'attuazione del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione attraverso il calcolo automatizzato delle scadenze, la gestione del flusso di lavoro, il monitoraggio dei casi, le segnalazioni, la comunicazione e le funzioni statistiche, nonché l'integrazione con l'Eurodac. Sono previsti ulteriori collegamenti con DubliNet, il sistema di informazione visti, il sistema d'informazione Schengen e l'ETIAS, con l'obiettivo di consentire agli addetti ai casi di svolgere i principali compiti procedurali attraverso un'unica piattaforma. Tali sviluppi dovrebbero migliorare l'efficienza, rafforzare il monitoraggio del carico di lavoro e dell'arretrato dei casi e facilitare il rispetto dei nuovi requisiti procedurali introdotti dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

Nelle prime settimane di applicazione del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (12 giugno – 7 luglio 2026), otto Stati membri hanno riferito alla Commissione di aver presentato richieste di presa in carico e notifiche di ripresa in carico alla Grecia. Sulla base delle informazioni disponibili, durante tale periodo la Grecia ha interrotto la pratica di non accettare la competenza e non sono state fornite risposte negative per motivi che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Il termine legale per rispondere ad alcune di tali richieste e notifiche di cui all'articolo 39, paragrafo 1, e all'articolo 41 del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione non è ancora scaduto. Tra il 12 giugno e il 7 luglio e dato il cambiamento di prassi ancora recente per quanto riguarda l'accettazione della competenza, non sono ancora state presentate richieste di trasferimento alla Grecia.

III. Valutazione della situazione in Italia

L'Italia ha dato prova di un impegno costante e di notevoli sforzi per preparare l'attuazione del patto, come indicato nella terza relazione della Commissione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del patto[11], adottando tra l'altro una serie di misure volte a garantire l'applicazione delle nuove norme in materia di competenza di cui al regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, come pure innovazioni fondamentali del patto quali la procedura di frontiera o l'Eurodac.

[10] Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio *(GU L, 2024/1358, 22.5.2024, http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/2024-05-22)*.

[11] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Stato di avanzamento nell'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo (COM(2026) 196 final).

Nel giugno 2026 il Consiglio dei ministri italiano ha adottato un decreto-legge che introduce misure urgenti per facilitare la tempestiva applicazione delle disposizioni fondamentali del patto. Il decreto-legge introduce modifiche al quadro nazionale in materia di migrazione e asilo, comprese disposizioni relative alla procedura di asilo alla frontiera, agli accertamenti, all'Eurodac, alle condizioni di accoglienza e alle procedure di rimpatrio. Il decreto-legge rafforza inoltre la capacità amministrativa e giudiziaria necessaria per l'attuazione del nuovo quadro, in particolare garantendo personale supplementare per le procedure di asilo e misure volte a ridurre l'arretrato dei casi di asilo. Il decreto-legge deve essere convertito in legge dal legislatore italiano entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale italiana; tale processo è attualmente in corso.

Nell'aprile 2026, conformemente all'articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione, l'Italia ha comunicato all'EUAA le località di trasferimento da utilizzare ai fini del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, comprese le località aeroportuali, marittime e terrestri, le località per i trasferimenti volontari e un aeroporto predefinito.

La capacità operativa dell'unità nazionale AMMR è stata notevolmente rafforzata in preparazione dell'attuazione del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. L'unità è in fase di rafforzamento con l'assunzione di altri 15 membri del personale a lungo termine, di cui almeno 10 saranno assegnati alle procedure di trasferimento in entrata, quasi raddoppiando le risorse disponibili per la gestione dei casi in entrata[12]. Sono stati inoltre messi a disposizione ulteriori spazi per uffici e strutture per videoconferenze. L'unità è organizzata in settori specializzati che coprono le procedure in entrata, le procedure in uscita, la ricollocazione, i ricorsi e il ricongiungimento familiare, e i funzionari addetti ai casi sono responsabili delle procedure dall'inizio alla fine nell'ambito dei rispettivi settori.

È in corso una valutazione dell'impatto previsto del nuovo quadro giuridico per stimare il carico di lavoro futuro e le esigenze di capacità a lungo termine derivanti dalle procedure e dalle scadenze rivedute del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Parallelamente, una riorganizzazione pianificata consentirà di assegnare le risorse in modo più flessibile in funzione del carico di lavoro, tenendo conto sia del volume delle richieste e delle notifiche che dei termini procedurali applicabili.

L'organizzazione del lavoro è in fase di adeguamento sulla base dei test della nuova applicazione DubliNet, ed è stato concepito uno strumento nazionale di gestione dei casi per facilitare il trattamento delle richieste di presa in carico e delle notifiche di ripresa in carico. Sono state istituite procedure operative per coordinare le attività delle autorità coinvolte nell'attuazione del patto (in particolare per quanto riguarda il trattamento delle domande di protezione internazionale, anche da parte della magistratura), garantendo un trattamento semplificato dei casi, una chiara ripartizione delle responsabilità e il rispetto dei nuovi obblighi procedurali.

Lo sviluppo delle capacità è ulteriormente sostenuto attraverso la formazione continua, la partecipazione alle attività di coordinamento, i moduli di formazione dell'EUAA e i meccanismi interni di condivisione delle conoscenze. La formazione viene erogata da

[12] Attualmente il "settore in entrata" (richieste, notifiche, trasferimenti) è costituito da 12 membri del personale interno e da un membro del personale temporaneo assunto attraverso un progetto finanziato dall'AMIF.

personale di alto livello certificato come formatore dell'EUAA, contribuendo a un elevato livello di competenze e coerenza operativa in tutta l'unità.

L'organizzazione del sistema nazionale di accoglienza sembra sufficiente per accogliere le persone trasferite a norma del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione nella rete nazionale esistente di strutture di accoglienza, che comprende centri adatti ad accogliere famiglie con minori e richiedenti vulnerabili. La capacità di accoglienza viene rafforzata con il sostegno di finanziamenti supplementari a titolo dell'AMIF[13]. Inoltre, in caso di aumento dei trasferimenti, il piano di emergenza elaborato dalle autorità italiane a norma della direttiva (UE) 2024/1346[14] consentirebbe un rapido ampliamento della capacità di accoglienza attraverso alloggi supplementari, coordinati dal ministero dell'Interno e dalle prefetture.

Parallelamente, l'EUAA continua a fornire sostegno operativo nei settori delle procedure in uscita, dei ricorsi e della ricollocazione, con la necessità di valutare un ulteriore sostegno dopo la fase iniziale di attuazione del patto.

L'Italia ha attuato con successo i requisiti tecnici per collegare i propri sistemi nazionali al sistema centrale Eurodac ed è in grado di trasmettere i dati necessari per adempiere alle proprie responsabilità come stabilito dal regolamento (UE) 2024/1358.

La rete DubliNet è stata aggiornata con successo ed è pienamente operativa in linea con i nuovi requisiti. Le autorità italiane hanno partecipato attivamente alle attività di collaudo di eu-LISA, anche a livello bilaterale con altri Stati membri, e hanno testato con successo funzionalità chiave quali la creazione, la trasmissione e il ricevimento di moduli uniformi. Anche il personale dell'unità AMMR ha completato una formazione specifica.

Parallelamente, le autorità stanno adeguando il sistema nazionale di gestione dei casi (*SUA*) per integrare i nuovi requisiti introdotti dal patto. Gli aggiornamenti previsti mirano a migliorare l'interoperabilità con le banche dati della polizia e l'Eurodac, a facilitare lo scambio di informazioni in tutte le procedure e a introdurre una maggiore automazione dei flussi di lavoro.

Durante le prime settimane di applicazione del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (12 giugno – 7 luglio 2026), otto Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni relative alla presentazione di richieste di presa in carico, notifiche di ripresa in carico e/o moduli uniformi per i trasferimenti. Sulla base delle informazioni disponibili, l'Italia continua ad accettare tacitamente richieste e notifiche. Tuttavia i trasferimenti non sono ancora ripresi. Durante il suddetto periodo sono stati richiesti 12 trasferimenti, che l'Italia ha respinto[15].

[13] Informazioni dettagliate sul sistema di accoglienza italiano sono disponibili nelle schede informative preparate dall'EUAA nell'ambito dell'attuazione della tabella di marcia di Dublino (https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/dublin-procedure). Le schede informative comprendono informazioni dettagliate sulle condizioni di accoglienza e trattenimento, comprese le condizioni per le persone vulnerabili, l'accesso alle cure di base e ai servizi medici, nonché informazioni sulla procedura di asilo, compreso l'accesso alla procedura e alle garanzie procedurali a seguito di un trasferimento, come previsto dalla pertinente legislazione dell'Unione. Le schede informative sono dinamiche e vengono modificate in funzione del mutare delle circostanze nello Stato membro interessato.

[14] Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale *(GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj)*.

[15] Durante il periodo di riferimento è stato effettuato un trasferimento verso l'Italia, sulla base di una richiesta confermata prima del 12 giugno 2026.

Ai sensi del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, uno Stato membro destinatario non può rifiutare un trasferimento e, in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione, deve proporre una data alternativa per il trasferimento[16].

IV. Conclusioni

Sono stati compiuti notevoli progressi nell'attuazione delle norme del patto sulla migrazione e l'asilo. Gli Stati membri stanno procedendo secondo i piani ad adeguare la legislazione nazionale, istituire e organizzare gli accertamenti e le procedure di frontiera obbligatori, raggiungere una capacità di accoglienza sufficiente e ridurre gli arretrati e i ritardi nelle procedure di asilo. Gli Stati membri hanno inoltre compiuto progressi nel rafforzamento della loro capacità di trattare i trasferimenti in base alle norme sulla competenza e di rispettare gli impegni di solidarietà. Allo stesso tempo sono necessari sforzi per affrontare le sfide rimanenti, anche per quanto riguarda le nuove norme in materia di competenza previste dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

L'attuale applicazione delle norme in materia di competenza da parte di Cipro e della Spagna e la cooperazione operativa attualmente in corso con tali Stati membri non destano particolari preoccupazioni e sono considerate adeguate per garantire la corretta attuazione della parte III del regolamento (UE) 2024/1351. Di conseguenza non si ritiene necessario un ulteriore monitoraggio a norma dell'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione.

Le misure adottate finora dalla Grecia, unitamente all'impegno attivo e alla cooperazione delle autorità nazionali con altri Stati membri, sono segnali positivi del fatto che la Grecia ha iniziato a correggere le pratiche osservate nell'applicazione del regolamento Dublino III e sta dimostrando la propria disponibilità a garantire l'attuazione efficace e corretta della parte III del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Dato che le nuove norme in materia di competenza di cui al regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione sono in applicazione da meno di un mese e i termini relativi alle nuove norme in materia di competenza devono ancora entrare in vigore, non è possibile a questo stadio stabilire se le pratiche passate siano state pienamente corrette.

Le misure adottate finora dall'Italia mostrano sforzi significativi nella preparazione dell'attuazione della parte III del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. In questa fase tuttavia non è stato possibile osservare alcuna indicazione concreta del fatto che le pratiche previste dal regolamento Dublino III, in particolare per quanto riguarda la sospensione del ricevimento dei trasferimenti, ad eccezione dei casi di ricongiungimento familiare di minori non accompagnati, non persistano più. Inoltre non vi sono attualmente indicazioni del fatto che le autorità italiane si siano impegnate attivamente con altri Stati membri sulle misure pratiche e logistiche per riprendere i trasferimenti. L'Italia deve eliminare in via prioritaria tutti gli ostacoli rimanenti, anche interrompendo le pratiche che finora hanno impedito lo svolgimento

[16] Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione, del 2 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dell'asilo e della migrazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione *(GU L, 2025/2055, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2055/oj)*. L'articolo 25, paragrafo 5, e l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione della Commissione impongono allo Stato membro destinatario di confermare la propria disponibilità a ricevere il trasferimento o di proporre modalità diverse di trasferimento e/o una località e/o un orario diversi per il trasferimento, nonché di indicare i motivi per cui non è disponibile a ricevere il trasferimento come proposto dallo Stato membro che provvede al trasferimento.

dei trasferimenti, e garantire l'impegno e la cooperazione operativa necessari con gli altri Stati membri su tutte le modalità pratiche e logistiche, così che i trasferimenti siano effettivamente effettuati in conformità del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

La Commissione continuerà a monitorare la situazione sulla base delle informazioni e dei dati pertinenti che gli Stati membri devono trasmettere ai fini della valutazione da effettuare entro il 15 ottobre 2026 a norma dell'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione. A tal fine, si presterà particolare attenzione al livello di cooperazione operativa tra gli Stati membri, compreso l'impegno attivo a facilitare i trasferimenti e la stretta cooperazione su aspetti pratici e logistici.